

PROVVEDIMENTO N. 10 DEL 13/02/2017

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE STRADALE 2015-2016: CONTRATTO DISCENDENTE N. 10 - DITTA EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI & FIGLIO SRL. PRESA D'ATTO DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CIG Z231C5FA83

IL DIRETTORE TECNICO

Premesso che:

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 7 del 24.03.2015 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, e dell'art. 57 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per i lavori di manutenzione della rete stradale, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006, della durata di 24 mesi, per un valore stimato in € 480.000,00 di cui € 5.095,00 per oneri della sicurezza - CUP E17H15000440005 - CIG 6177573681;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 16 del 29.04.2015 la gara è stata aggiudicata alla ditta Edilizia del Comm. Belli Luigi & Figlio S.r.l., Via Molino Felegara - Loc. Piano della Quercia, 54016 Licciana Nardi (MS), P.IVA 00599900453, con il valore finale dell'offerta del 16,36% da applicare sulle singole voci componenti l'elenco prezzi;
- in data 09.07.2015 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro, stipulato sotto forma di scrittura privata, catalogato al n. 2702 di Repertorio, che consente di formulare una serie di contratti esecutivi successivi con l'affidatario, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta;
- con Provvedimento del Direttore Tecnico n. 94 del 12.12.2016 è stato disposto di procedere alla stipula del contratto discendente n. 10, formalmente stipulato in data 20.12.2016, con scrittura privata catalogata al n. 3099 di Repertorio, per l'importo di € 28.600,39 comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% CIG derivato Z231C5FA83;

Considerato che:

- i lavori furono consegnati con verbale redatto in data 21.12.2016;
- il tempo utile per dare ultimazione ai lavori secondo capitolato era stabilito alla data del 31.12.2016;
- durante l'esecuzione dei lavori non vi sono stati concessi maggiori tempi utili, pertanto la scadenza dell'ultimazione lavori rimaneva fissata al 31.12.2016;
- i lavori sono stati ultimati in data 30.12.2016, quindi in tempo utile;

Visto l'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, il quale prevede che *"Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori."*;

Visto il Titolo X "*Collaudo dei lavori*", articolo 237 "Certificato di regolare esecuzione", del regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", D.P.R. 5.10.2010, n. 207, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con particolare riferimento agli articoli 107, 151, comma 4, e 183 e 192;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Pietro Dipasquale, e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice, in atti, e dato atto che dallo stesso risulta che:

- * i lavori eseguiti sono pari a complessivi € 28.600,39 oneri per la sicurezza inclusi;
- * all'impresa non sono stati liquidati acconti;
- * resta un credito netto per l'impresa di € 28.600,39;
- * l'impresa ha sottoscritto gli atti contabili senza riserve;

Dato atto che:

- in sostituzione degli *avvisi ad opponendum* il Direttore dei Lavori ha rilasciato in data 30.12.2016 una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- non risulta che l'impresa abbia fatto cessioni di crediti a terzi;
- durante i lavori non si sono verificati infortuni;
- durante i lavori non sono state apportate variazioni;

Dato atto, inoltre, che l'impresa ha assicurato i propri operai presso INAIL 3505120/07 ed ha assolto i propri obblighi con l'istituto; è stato acquisito Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 03.11.2016 (prot INAIL 5260271) attestante la regolarità contributiva dell'impresa a tutto il 03.03.2017;

Vista la polizza fideiussoria, a garanzia della rata di saldo, n. 1008528 del 01.02.2017 emessa da Elba Assicurazioni Spa – Agenzia di Aelle Genova, e presentata dall'impresa esecutrice dei lavori;

Visto il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 in particolare l'art. 216, comma 1;

Visto il punto "1. *Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/06*" del Comunicato del Presidente ANAC dell' 11 maggio 2016 che recita:

Le disposizioni del 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Si tratta, in particolare, della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, laddove previsto, dell'Albo Pretorio o del profilo del committente. Si ritiene, inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi:

.....

4) Affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice;

Richiamati:

- il D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." ;
- il D.P.R. 5-10-2010, n. 207;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 125 del 22/12/2016 di approvazione del Business Plan 2017/2019 della Formigine Patrimonio Srl e dei documenti di programmazione finanziaria;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 193 del 29/12/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo Di Gestione per l'esercizio 2017 Parte Finanziaria del Comune di Formigine e della Formigine Patrimonio Srl.";

DISPONE

1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale, relativo al decimo contratto discendente dell'Accordo Quadro di cui in premessa, predisposto dal Direttore dei Lavori geom. Pietro Dipasquale, e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice, in atti, che presenta il seguente stato finale:

* importo netto dei lavori eseguiti (compresi oneri sicurezza)	€	28.600,39
* certificati di pagamento già emessi	€	0
* credito netto dell'impresa	€	28.600,39

2) di dare atto che all'impresa appaltatrice, ditta Edilizia del Comm. Belli Luigi & Figlio S.r.l., Via Molino Felegara - Loc. Piano della Quercia, 54016 Licciana Nardi (MS), P.IVA 00599900453, deve essere liquidata la somma di € 28.600,39 oltre IVA – **CIG derivato n. Z231C5FA83**;

3) di dare atto che la suddetta complessiva somma di € 28.600,29 trova copertura sul Business Plan della Società, alla voce "Manutenzione strade" della spesa corrente;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e art. 235 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il CRE assuma carattere definitivo, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

6) di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 229 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 *qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.*

Formigine, 08/02/2017

IL DIRETTORE TECNICO

(Arch. Alessandro Malavolti)

Responsabile del procedimento: Ing. Stefano Roncaglia

PROVVEDIMENTO N. 10 DEL 13/02/2017

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE STRADALE 2015-2016:
CONTRATTO DISCENDENTE N. 10 - DITTA EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI &
FIGLIO SRL. PRESA D'ATTO DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CIG
Z231C5FA83

VISTO CONTABILE

Si esprime visto favorevole riguardo la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria in
relazione al provvedimento in oggetto

Formigine, 13/02/2017

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Dott.Rodolfo Biolchini)